

REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI**TESTO VIGENTE****TITOLO I - Norme generali****Art. 1 - Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- a) per "corsi di studio": i corsi di laurea, di laurea magistrale, come individuati nell'art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270;
- b) per "titoli accademici": tutti i titoli rilasciati dagli Atenei a seguito di corsi di formazione;
- c) per "titoli di studio": i titoli accademici aventi valore legale, ossia la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
- d) per "nuovo ordinamento": ogni corso di studio definito dal D.M. 270/04;
- e) per "vecchio ordinamento": ogni corso di studio definito secondo normative antecedenti al D.M. 270/04;
- f) per "adeguata preparazione": le conoscenze minime necessarie per riuscire a frequentare proficuamente un corso di studi, che si definisce "iniziale" per i corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, "personale" per i corsi di laurea magistrale;
- g) per "requisiti curriculari": le conoscenze e abilità acquisite e certificate tramite crediti formativi universitari, richieste per l'accesso ad un corso di laurea magistrale;
- h) per "carriera": gli atti e le attività formative preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dalla studentessa o dallo studente;
- i) per "preimmatricolazione": l'atto con il quale si comunica l'intenzione di immatricolarsi;
- j) per "immatricolazione": l'iscrizione per la prima volta ad un corso di studio;
- k) per "iscrizione": l'atto amministrativo con il quale una studentessa o uno studente, già immatricolato o iscritto all'Università di Verona per un anno accademico, è ammesso all'anno accademico successivo. L'iscrizione è valida per un anno accademico;
- l) per "piano degli studi": il percorso formativo che la studentessa o lo studente deve seguire per il conseguimento di un titolo di studio;
- m) per "attività formativa fuori piano": una attività formativa non compresa nel piano degli studi della studentessa o dello studente e non

REGOLAMENTO PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI**PROPOSTA DI MODIFICA****TITOLO I - Norme generali****Art. 1 - Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- a) per "corsi di studio": i corsi di laurea, di laurea magistrale, **di laurea magistrale a ciclo unico**, come individuati nell'art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270 **e ss.mm.**;
- b) per "titoli accademici": tutti i titoli rilasciati dagli Atenei a seguito di corsi di formazione;
- c) per "titoli di studio": i titoli accademici aventi valore legale, ossia la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
- d) per "nuovo ordinamento": ogni corso di studio definito dal D.M. 270/04 **e ss.mm.**;
- e) per "vecchio ordinamento": ogni corso di studio definito secondo normative antecedenti al D.M. 270/04 **e ss.mm.**;
- f) per "adeguata preparazione": le conoscenze minime necessarie per riuscire a frequentare proficuamente un corso di studi, che si definisce "iniziale" per i corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, "personale" per i corsi di laurea magistrale;
- g) per "requisiti curriculari": le conoscenze e abilità acquisite e certificate tramite crediti formativi universitari, richieste per l'accesso ad un corso di laurea magistrale;
- h) per "carriera": gli atti e le attività formative preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dalla studentessa o dallo studente;
- i) per "preimmatricolazione": l'atto con il quale si comunica l'intenzione di immatricolarsi;
- j) per "immatricolazione": l'iscrizione per la prima volta ad un corso di studio;
- k) per "iscrizione": l'atto amministrativo con il quale una studentessa o uno studente, già immatricolato o iscritto all'Università di Verona per un anno accademico, è ammesso all'anno accademico successivo. L'iscrizione è valida per un anno accademico;
- l) per "piano degli studi": il percorso formativo che la studentessa o lo studente deve seguire per il conseguimento di un titolo di studio;
- m) per "attività formativa fuori piano": una attività formativa non compresa nel piano degli studi della studentessa o dello studente e non

necessaria per il conseguimento del titolo di studio;

- n) per “crediti formativi universitari (CFU)”: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad una studentessa o ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- o) per “studente fuori corso”: la studentessa o lo studente che ha regolarmente frequentato il corso di studio per la sua durata normale, ma non ha superato tutti gli esami e conseguito il titolo, ovvero la studentessa o lo studente che non ha superato gli esami e gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) richiesti dal regolamento didattico del corso per il passaggio all’anno successivo;
- p) per “studente ripetente”: la studentessa o lo studente in difetto di insegnamenti/tirocini da frequentare, necessari per il passaggio all’anno successivo o per il conseguimento del titolo.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento contiene le regole organizzative, amministrative e disciplinari alla cui osservanza sono tenuti tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo.
2. Sono fatte salve le specifiche disposizioni assunte dagli Organi accademici con apposite regolamentazioni.

TITOLO II – Immatricolazioni, accesso ai corsi di studio e rinnovi di iscrizione

Art. 3 - Immatricolazione

1. Per immatricolarsi ai corsi di studio occorre presentare domanda entro i termini stabiliti dall’Ateneo per i corsi di studio a libero accesso o nel periodo indicato nel bando di concorso per quelli a numero programmato.
2. La presentazione della domanda avviene attraverso le procedure predisposte sul sito web dell’Ateneo.
3. L’immatricolazione si perfeziona con il pagamento dei contributi dovuti.
4. La studentessa o lo studente è in ogni caso tenuto agli ulteriori adempimenti richiesti dall’Ateneo e dalla normativa al tempo vigente.

Art. 4 – Corsi di studio ad accesso libero

A) Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico

1. Per l’ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico è richiesto anche il possesso di determinate **conoscenze** iniziali.

necessaria per il conseguimento del titolo di studio;

- n) per “crediti formativi universitari (CFU)”: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad una studentessa o ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- o) per “studente fuori corso”: la studentessa o lo studente che ha regolarmente frequentato il corso di studio per la sua durata normale, ma non ha superato tutti gli esami e conseguito il titolo, ovvero la studentessa o lo studente che non ha superato gli esami e gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) richiesti dal regolamento didattico del corso per il passaggio all’anno successivo;
- p) per “studente ripetente”: la studentessa o lo studente in difetto di insegnamenti/tirocini da frequentare, necessari per il passaggio all’anno successivo o per il conseguimento del titolo.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento contiene le regole organizzative, amministrative e disciplinari alla cui osservanza sono tenuti tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo.
2. Sono fatte salve le specifiche disposizioni assunte dagli Organi accademici con apposite regolamentazioni.

TITOLO II – Immatricolazioni, accesso ai corsi di studio e rinnovi di iscrizione

Art. 3 - Immatricolazione

1. Per immatricolarsi ai corsi di studio occorre presentare domanda entro i termini stabiliti dall’Ateneo per i corsi di studio a libero accesso o nel periodo indicato nel bando di concorso per quelli a numero programmato.
2. La presentazione della domanda avviene attraverso le procedure predisposte sul sito web dell’Ateneo.
3. L’immatricolazione si perfeziona con il pagamento dei contributi dovuti.
4. La studentessa o lo studente è in ogni caso tenuto agli ulteriori adempimenti richiesti dall’Ateneo e dalla normativa al tempo vigente.

Art. 4 – Corsi di studio ad accesso libero

A) Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico

1. Per l’ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico **occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio**

2. Nella SUA-CdS, e in particolare nei regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, sono definite le **conoscenze** iniziali richieste e le modalità di verifica del possesso delle stesse, nonché le modalità di recupero, entro il primo anno di corso, degli Obblighi Formativi Aggiuntivi assegnati in caso siano state riscontrate carenze.

B) Corsi di laurea magistrale

1. Per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale è previsto il possesso di determinati requisiti curriculari e una verifica dell'adeguatezza della preparazione personale.
2. Nella SUA-CdS, e in particolare nei regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale, sono definiti i requisiti curriculari richiesti e le modalità di verifica del grado della preparazione personale.
3. I regolamenti didattici dei corsi di laurea possono consentire agli studenti di sottoporsi alla verifica del possesso dei requisiti curriculari anche prima dell'acquisizione del titolo che consente l'accesso. In tal caso, l'accesso al corso di studio è comunque subordinato all'acquisizione del titolo.

Art. 5 - Corsi di studio ad accesso programmato

1. I requisiti di ammissione sono gli stessi previsti per i corsi ad accesso libero.
2. Per l'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso programmato è richiesto il superamento di una prova di ammissione; l'interessata/o dovrà effettuare la preiscrizione alla prova e versare il relativo contributo, ove previsto, secondo le modalità indicate nel bando di ammissione.
3. La preiscrizione avviene attraverso le procedure informatizzate disponibili sul sito di Ateneo. Essa si intende perfezionata con il pagamento del contributo richiesto.
4. Al termine della prova i candidati, inseriti utilmente in graduatoria, sono tenuti a immatricolarsi secondo le modalità e le tempistiche indicate nei bandi di ammissione.
5. La prova di ammissione può essere utilizzata, in tutto o in parte, anche per la verifica delle conoscenze iniziali per i corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico o della verifica della adeguatezza della preparazione personale per i corsi di laurea magistrale.

Art. 6 – Badge universitario

1. L'Università rilascia agli studenti interessati un badge universitario per poter fruire di alcuni servizi dell'Ateneo (biblioteche e videoteche) e

conseguito all'estero, riconosciuto idoneo; è richiesto anche il possesso di **una adeguata preparazione** iniziale.

2. Nella SUA-CdS, e in particolare nei regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, **viene** definita la **preparazione** iniziale richiesta e le modalità di verifica del possesso della stessa, nonché le modalità di recupero, entro il primo anno di corso, degli Obblighi Formativi Aggiuntivi assegnati in caso siano state riscontrate carenze.

B) Corsi di laurea magistrale

1. Per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale, **oltre al possesso della laurea,** è previsto il possesso di determinati requisiti curriculari e una verifica dell'adeguatezza della preparazione personale.
2. Nella SUA-CdS, e in particolare nei regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale, sono definiti i requisiti curriculari richiesti e le modalità di verifica del grado della preparazione personale.
3. I regolamenti didattici dei corsi di laurea possono consentire agli studenti di sottoporsi alla verifica del possesso dei requisiti curriculari anche prima dell'acquisizione del titolo che consente l'accesso. In tal caso, l'accesso al corso di studio è comunque subordinato all'acquisizione del titolo.

Art. 5 - Corsi di studio ad accesso programmato

1. I requisiti di ammissione sono gli stessi previsti per i corsi ad accesso libero.
2. Per l'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso programmato è richiesto il superamento di una prova di ammissione; l'interessata/o dovrà effettuare la preiscrizione alla prova e versare il relativo contributo, ove previsto, secondo le modalità indicate nel bando di ammissione.
3. La preiscrizione avviene attraverso le procedure informatizzate disponibili sul sito di Ateneo. Essa si intende perfezionata con il pagamento del contributo richiesto.
4. Al termine della prova i candidati, inseriti utilmente in graduatoria, sono tenuti a immatricolarsi secondo le modalità e le tempistiche indicate nei bandi di ammissione.
5. La prova di ammissione può essere utilizzata, in tutto o in parte, anche per la verifica delle conoscenze iniziali per i corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico o della verifica della adeguatezza della preparazione personale per i corsi di laurea magistrale.

Art. 6 – Badge universitario

1. L'Università rilascia agli studenti interessati un badge universitario per poter fruire di alcuni servizi dell'Ateneo (biblioteche e videoteche) e

per l'accesso alle strutture universitarie che lo richiedano.

2. Una versione digitalizzata del badge è disponibile nell'area riservata della studentessa o dello studente.
3. La tessera vale come documento di riconoscimento che la studentessa e lo studente deve presentare ogni qualvolta gliene sia fatta richiesta.

Art. 7 - Credenziali di Ateneo e servizi telematici

1. Ad ogni studentessa e studente sono attribuite le credenziali per accedere a tutti i servizi on-line offerti dall'Ateneo (posta elettronica, gestione della carriera della studentessa o dello studente, servizi di e-learning, domanda unica di benefici, intranet studenti, ecc.).
2. L'Università comunica con gli studenti attraverso i diversi servizi telematici attivi (a titolo esemplificativo: casella di posta elettronica istituzionale, service desk, sito web di Ateneo, App, ecc.).
3. La studentessa o lo studente comunica con l'Ateneo esclusivamente mediante la posta elettronica istituzionale ed i servizi telematici messi a disposizione dall'Università.
4. Gli studenti hanno il dovere di controllare il sito web di Ateneo e la propria casella di posta elettronica con periodicità; sul sito web di Ateneo e all'indirizzo istituzionale vengono, infatti, pubblicate e inviate le comunicazioni ufficiali dell'Ateneo.

Art. 8 - Iscrizione ad anni successivi al primo

1. L'iscrizione ad anni di corso successivi al primo avviene con il pagamento dei contributi richiesti.
2. Fino al conseguimento del titolo accademico, la studentessa o lo studente deve iscriversi a tutti gli anni di corso previsti dal percorso prescelto, versando i relativi contributi. Tale disposizione si applica anche agli studenti che conseguano il titolo accademico prima della durata normale del corso di studi.
3. La studentessa o lo studente è iscritto in qualità di ripetente o fuori corso se non ha rispettato i vincoli riportati nel Regolamento didattico del corso di studio per l'iscrizione all'anno successivo.
4. La studentessa o lo studente che ha completato gli anni di corso previsti dall'ordinamento didattico senza aver acquisito i CFU necessari per il conseguimento del titolo, è iscritto in qualità di fuori corso.
5. La studentessa o lo studente che ha presentato domanda di laurea per l'ultima sessione utile dell'anno accademico cui è iscritto non deve iscriversi all'anno accademico successivo. Qualora non consegua il titolo di studio entro l'ultima sessione di prove finali dell'anno accademico, può iscriversi allo stesso corso di

per l'accesso alle strutture universitarie che lo richiedano.

2. Una versione digitalizzata del badge è disponibile nell'area riservata della studentessa o dello studente.
3. La tessera vale come documento di riconoscimento che la studentessa e lo studente deve presentare ogni qualvolta gliene sia fatta richiesta.

Art. 7 - Credenziali di Ateneo e servizi telematici

1. Ad ogni studentessa e studente sono attribuite le credenziali per accedere a tutti i servizi on-line offerti dall'Ateneo (posta elettronica, gestione della carriera della studentessa o dello studente, servizi di e-learning, domanda unica di benefici, intranet studenti, ecc.).
2. L'Università comunica con gli studenti attraverso i diversi servizi telematici attivi (a titolo esemplificativo: casella di posta elettronica istituzionale, service desk, sito web di Ateneo, App, ecc.).
3. La studentessa o lo studente comunica con l'Ateneo esclusivamente mediante la posta elettronica istituzionale ed i servizi telematici messi a disposizione dall'Università.
4. Gli studenti hanno il dovere di controllare il sito web di Ateneo e la propria casella di posta elettronica con periodicità; sul sito web di Ateneo e all'indirizzo istituzionale vengono, infatti, pubblicate e inviate le comunicazioni ufficiali dell'Ateneo.

Art. 8 - Iscrizione ad anni successivi al primo

1. L'iscrizione ad anni di corso successivi al primo avviene con il pagamento dei contributi richiesti.
2. Fino al conseguimento del titolo accademico, la studentessa o lo studente deve iscriversi a tutti gli anni di corso previsti dal percorso prescelto, versando i relativi contributi. Tale disposizione si applica anche agli studenti che conseguano il titolo accademico prima della durata normale del corso di studi.
3. La studentessa o lo studente è iscritto in qualità di ripetente o fuori corso se non ha rispettato i vincoli riportati nel Regolamento didattico del corso di studio per l'iscrizione all'anno successivo.
4. La studentessa o lo studente che ha completato gli anni di corso previsti dall'ordinamento didattico senza aver acquisito i CFU necessari per il conseguimento del titolo, è iscritto in qualità di fuori corso.
5. La studentessa o lo studente che ha presentato domanda di laurea per l'ultima sessione utile dell'anno accademico cui è iscritto non deve iscriversi all'anno accademico successivo. Qualora non consegua il titolo di studio entro l'ultima sessione di prove finali dell'anno accademico, può iscriversi allo stesso corso di

studio immediatamente dopo la chiusura di tale sessione senza incorrere nel pagamento della mora.

studio immediatamente dopo la chiusura di tale sessione senza incorrere nel pagamento della mora.

Art. 9 - Iscrizione a singoli insegnamenti

1. È possibile iscriversi, nell'ambito degli insegnamenti approvati annualmente dai Collegi didattici prima dell'avvio dell'anno accademico, per un massimo di 30 crediti formativi universitari (CFU) per anno accademico, a singoli insegnamenti impartiti in uno o più corsi di studio dell'Ateneo.

Prima dell'inizio di ciascun anno accademico è reso disponibile, sul sito web di Ateneo, il catalogo degli insegnamenti ai quali è consentita l'iscrizione. Non è possibile iscriversi a singoli insegnamenti non inclusi nel suddetto catalogo.

~~Non è possibile iscriversi a singoli insegnamenti non inclusi nel suddetto elenco.~~

2. È titolo di accesso ai singoli insegnamenti erogati nell'ambito dei corsi di studio di primo livello il diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado. L'iscrizione ai singoli insegnamenti appartenenti a corsi di studio di secondo livello è subordinata al possesso della laurea. Possono presentare domanda anche coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'estero equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici al titolo italiano richiesto. Il titolo estero è soggetto a valutazione di idoneità da parte degli uffici preposti.

3. È possibile procedere all'iscrizione, secondo il calendario annualmente stabilito, ad eccezione degli insegnamenti che prevedono la frequenza obbligatoria. Per questi ultimi l'iscrizione deve avvenire secondo tempistiche che consentano di osservare la soglia minima di presenza prevista.

4. Non è possibile iscriversi a singoli insegnamenti relativi a piani degli studi di anni accademici precedenti.

5. Gli iscritti a singoli insegnamenti possono sostenere i relativi esami in occasione degli appelli fissati per la generalità degli studenti. L'iscrizione dura un anno accademico e termina in corrispondenza dell'ultima sessione di esami prevista in relazione all'anno di iscrizione, salvo specifica richiesta di chiusura anticipata da parte della studentessa o dello studente.

6. I CFU acquisiti con il superamento degli esami potranno essere riconosciuti e convalidati dalla struttura didattica competente, nel caso l'interessata/o si iscriva successivamente a un corso di studio dell'Università di Verona. Il riconoscimento dei CFU è in ogni caso soggetto ad apposita procedura di valutazione.

7. Non è possibile verbalizzare moduli o parti di esami. L'iscrizione ai singoli insegnamenti e il sostenimento del relativo esame avviene per il numero complessivo di CFU previsti per

Art. 9 - Iscrizione a singoli insegnamenti

1. È possibile iscriversi, nell'ambito degli insegnamenti approvati annualmente dai Collegi didattici prima dell'avvio dell'anno accademico, per un massimo di 30 crediti formativi universitari (CFU) per anno accademico, a singoli insegnamenti impartiti in uno o più corsi di studio dell'Ateneo.

Prima dell'inizio di ciascun anno accademico è reso disponibile, sul sito web di Ateneo, il catalogo degli insegnamenti ai quali è consentita l'iscrizione. Non è possibile iscriversi a singoli insegnamenti non inclusi nel suddetto catalogo.

2. È titolo di accesso ai singoli insegnamenti erogati nell'ambito dei corsi di studio di primo livello il diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado. L'iscrizione ai singoli insegnamenti appartenenti a corsi di studio di secondo livello è subordinata al possesso della laurea. Possono presentare domanda anche coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'estero equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici al titolo italiano richiesto. Il titolo estero è soggetto a valutazione di idoneità da parte degli uffici preposti.

3. È possibile procedere all'iscrizione, secondo il calendario annualmente stabilito, ad eccezione degli insegnamenti che prevedono la frequenza obbligatoria. Per questi ultimi l'iscrizione deve avvenire secondo tempistiche che consentano di osservare la soglia minima di presenza prevista.

4. Non è possibile iscriversi a singoli insegnamenti relativi a piani degli studi di anni accademici precedenti.

5. Gli iscritti a singoli insegnamenti possono sostenere i relativi esami in occasione degli appelli fissati per la generalità degli studenti. L'iscrizione dura un anno accademico e termina in corrispondenza dell'ultima sessione di esami prevista in relazione all'anno di iscrizione, salvo specifica richiesta di chiusura anticipata da parte della studentessa o dello studente.

6. I CFU acquisiti con il superamento degli esami potranno essere riconosciuti e convalidati dalla struttura didattica competente, nel caso l'interessata/o si iscriva successivamente a un corso di studio dell'Università di Verona. Il riconoscimento dei CFU è in ogni caso soggetto ad apposita procedura di valutazione.

7. Non è possibile verbalizzare moduli o parti di esami. L'iscrizione ai singoli insegnamenti e il sostenimento del relativo esame avviene per il numero complessivo di CFU previsti per

l'insegnamento.

8. ~~Alla studentessa o allo studente iscritto~~ a singoli insegnamenti sono assegnati un numero di matricola e le credenziali per l'accesso ai servizi on-line dell'Ateneo.
9. ~~Alle studentesse e agli studenti~~ che rinunciano ~~all'iscrizione ai singoli insegnamenti~~ dopo l'inizio della relativa attività didattica non è dovuto il rimborso della quota di iscrizione versata. Non è inoltre consentita, dopo l'iscrizione, la sostituzione dell'insegnamento prescelto.

Art. 10 - Contributi universitari

1. I contributi a carico degli studenti sono ripartiti in rate, fatta eccezione per la quota di iscrizione a singoli insegnamenti, che è dovuta in un'unica soluzione.
2. Per l'iscrizione ad un anno accademico la studentessa o lo studente deve essere in regola con il versamento del contributo per gli anni accademici precedenti.
3. La studentessa o lo studente non in regola con il pagamento dei contributi non può effettuare alcun atto di carriera universitaria, compresi gli stage ed i tirocini, non può trasferirsi ad altra sede né essere ammesso a sostenere prove di valutazione del profitto ed ottenere certificazioni. Al medesimo possono essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali sono stati versati interamente i contributi.
4. Nel caso di passaggio interno la studentessa o lo studente deve essere in regola con il versamento della prima rata dell'anno accademico in cui chiede il passaggio. Tale versamento effettuato per il corso di studio di provenienza rimane valido salvo conguaglio dei contributi dovuto, se di importo superiore.
5. La studentessa o lo studente che non rinnova l'iscrizione per uno o più anni accademici, per acquisire nuovamente il proprio status deve effettuare la ricognizione della carriera e pagare il relativo contributo di ricognizione.
6. La studentessa o lo studente ha diritto alla restituzione del contributo universitario versato per l'iscrizione esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

l'insegnamento.

8. **Alle/agli iscritte/i** a singoli insegnamenti sono assegnati un numero di matricola e le credenziali per l'accesso ai servizi on-line dell'Ateneo.
9. **Alle/agli iscritte/i** che rinunciano dopo l'inizio della relativa attività didattica non è dovuto il rimborso della quota di iscrizione versata. Non è inoltre consentita, dopo l'iscrizione, la sostituzione dell'insegnamento prescelto.

Art. 10 - Contributi universitari

1. I contributi a carico degli studenti sono ripartiti in rate, fatta eccezione per la quota di iscrizione a singoli insegnamenti, che è dovuta in un'unica soluzione.
2. Per l'iscrizione ad un anno accademico la studentessa o lo studente deve essere in regola con il versamento del contributo per gli anni accademici precedenti.
3. La studentessa o lo studente non in regola con il pagamento dei contributi non può effettuare alcun atto di carriera universitaria, compresi gli stage ed i tirocini, non può trasferirsi ad altra sede né essere ammesso a sostenere prove di valutazione del profitto ed ottenere certificazioni. **Non può essere titolare di assegni di incentivazione per delle attività di tutorato di cui di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341.** Al medesimo possono essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali sono stati versati interamente i contributi.
4. **La studentessa o lo studente che intende laurearsi nell'ultima sessione utile dell'anno accademico cui è iscritta/o può svolgere stage e tirocini senza iscriversi all'anno accademico successivo. I relativi crediti devono essere verbalizzati entro il termine previsto per la conclusione delle attività formative.**
5. Nel caso di passaggio interno la studentessa o lo studente deve essere in regola con il versamento della prima rata dell'anno accademico in cui chiede il passaggio. Tale versamento effettuato per il corso di studio di provenienza rimane valido salvo conguaglio dei contributi dovuto, se di importo superiore.
6. La studentessa o lo studente che non rinnova l'iscrizione per uno o più anni accademici, per acquisire nuovamente il proprio status deve effettuare la ricognizione della carriera e pagare il relativo contributo di ricognizione.
7. La studentessa o lo studente ha diritto alla restituzione del contributo universitario versato per l'iscrizione esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

7. Ulteriori disposizioni sono contenute nel Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

8. Ulteriori disposizioni sono contenute nel Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

TITOLO III - Diritto allo studio e attività di tutorato.

TITOLO III - Diritto allo studio e attività di tutorato.

Art. 11 - Borse di Studio, esoneri, riduzioni

Art. 11 - Borse di Studio, esoneri, riduzioni

1. L'Ateneo può erogare benefici universitari e concedere esoneri dal versamento dei contributi nel limite delle risorse disponibili; può, inoltre, erogare incentivi per gli studenti. A tali benefici, possono accedere anche gli studenti stranieri e part-time.
2. La determinazione degli importi delle borse di studio e la riduzione dei contributi studenteschi dipendono dalle condizioni economiche del nucleo familiare della studentessa o dello studente.
3. Alla studentessa o allo studente, che presenta dichiarazioni non veritiere, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente e quelle stabilite dagli Organi Accademici dell'Ateneo.
4. Ulteriori disposizioni sono contenute nel Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

1. L'Ateneo può erogare benefici universitari e concedere esoneri dal versamento dei contributi nel limite delle risorse disponibili; può, inoltre, erogare incentivi per gli studenti. A tali benefici, possono accedere anche gli studenti stranieri e part-time.
2. La determinazione degli importi delle borse di studio e la riduzione dei contributi studenteschi dipendono dalle condizioni economiche del nucleo familiare della studentessa o dello studente.
3. Alla studentessa o allo studente, che presenta dichiarazioni non veritiere, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente e quelle stabilite dagli Organi Accademici dell'Ateneo.
4. Ulteriori disposizioni sono contenute nel Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

Art. 12 - Collaborazioni a tempo parziale da parte degli studenti (studenti 150 ore)

Art. 12 - Collaborazioni a tempo parziale da parte degli studenti (studenti 150 ore)

1. La studentessa o lo studente interessata/o a svolgere forme di collaborazione retribuite definite dall'Ateneo deve riferirsi allo specifico bando contenente i dettagli della procedura.
2. Il rapporto di collaborazione consiste nello svolgimento di attività svolte secondo le modalità indicate dalle strutture dell'Ateneo specificate nel relativo bando.
3. La collaborazione a tempo parziale non deve superare il limite individuale di ore stabilite dal bando, ripartite nell'anno solare, secondo le esigenze delle singole strutture.
4. La prestazione effettivamente eseguita comporta un corrispettivo orario.
5. Gli studenti iscritti ad un corso di studio in regime di part-time non possono presentare domanda di collaborazione.

1. La studentessa o lo studente interessata/o a svolgere forme di collaborazione retribuite definite dall'Ateneo deve riferirsi allo specifico bando contenente i dettagli della procedura.
2. Il rapporto di collaborazione consiste nello svolgimento di attività svolte secondo le modalità indicate dalle strutture dell'Ateneo specificate nel relativo bando.
3. La collaborazione a tempo parziale non deve superare il limite individuale di ore stabilite dal bando, ripartite nell'anno solare, secondo le esigenze delle singole strutture.
4. La prestazione effettivamente eseguita comporta un corrispettivo orario.
5. Gli studenti iscritti ad un corso di studio in regime di part-time non possono presentare domanda di collaborazione.

Art. 13 - Attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero

Art. 13 - Attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero

1. Gli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale e dal IV anno di corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ai Corsi di Dottorato di Ricerca, alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali potranno concorrere all'assegnazione attività retribuite di tutorato, nonché attività didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero, secondo quanto specificato nei diversi bandi.

1. Gli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale e dal IV anno di corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ai Corsi di Dottorato di Ricerca, alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali potranno concorrere all'assegnazione attività retribuite di tutorato, nonché attività didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero, secondo quanto specificato nei diversi bandi.

2. I relativi assegni sono compatibili con la fruizione delle borse di studio erogate dall'Ateneo.
3. Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nel Regolamento per ~~le attività di tutorato, didattiche integrative, propedeutiche e di recupero dell'Ateneo di Verona.~~

TITOLO IV - Esami e attività formative

Art. 14 - Iscrizione agli esami

1. Per essere ammesso a sostenere un esame di profitto la studentessa o lo studente dovrà:
 - a. essere iscritto all'anno accademico in corso,
 - b. essere in regola con il versamento del contributo richiesto,
 - c. aver inserito l'insegnamento nel proprio piano degli studi,
 - d. essere in regola con le eventuali propedeuticità e obblighi di frequenza,
 - e. essersi iscritto all'appello d'esame attraverso l'apposita procedura web,
 - f. non aver già sostenuto e verbalizzato nella carriera l'esame con esito positivo, fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
2. La studentessa o lo studente deve sostenere gli esami previsti per il proprio corso di studio o curriculum di studio, in base al piano didattico relativo all'anno accademico di immatricolazione o di ammissione al corso di studio. Di conseguenza non potrà sostenere esami relativi ad insegnamenti erogati in piani didattici antecedenti all'anno accademico di immatricolazione o di ammissione.
3. Le modalità di accesso agli esami che prevedono obbligo di frequenza sono dettagliate nei Regolamenti dei corsi di studio.
4. Le date degli appelli d'esame sono rese note almeno 20 giorni prima dell'inizio della sessione d'esami. L'apertura delle iscrizioni avviene di norma 20 giorni prima della data di svolgimento dell'esame. La chiusura delle iscrizioni avviene, di norma, 2 giorni lavorativi prima della data di svolgimento dell'esame.
5. La studentessa o lo studente deve annullare tempestivamente la propria iscrizione ad un appello d'esame qualora non intenda più sostenerlo.

Art. 15 – Esami di profitto e date

1. Qualora non sia diversamente stabilito nelle SUA-CdS, in particolare nei regolamenti didattici dei corsi di studio il calendario degli esami di profitto deve prevedere almeno sei appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico. Il numero di appelli diversamente stabilito nelle SUA-CdS, in particolare nei

2. I relativi assegni sono compatibili con la fruizione delle borse di studio erogate dall'Ateneo.
3. Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nel Regolamento per **l'attivazione dei servizi** di tutorato.

TITOLO IV - Esami e attività formative

Art. 14 - Iscrizione agli esami

1. Per essere ammesso a sostenere un esame di profitto la studentessa o lo studente dovrà:
 - a. essere iscritto all'anno accademico in corso,
 - b. essere in regola con il versamento del contributo richiesto,
 - c. aver inserito l'insegnamento nel proprio piano degli studi,
 - d. essere in regola con le eventuali propedeuticità e obblighi di frequenza,
 - e. essersi iscritto all'appello d'esame attraverso l'apposita procedura web,
 - f. non aver già sostenuto e verbalizzato nella carriera l'esame con esito positivo, fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
2. La studentessa o lo studente deve sostenere gli esami previsti per il proprio corso di studio o curriculum di studio, in base al piano didattico relativo all'anno accademico di immatricolazione o di ammissione al corso di studio. Di conseguenza non potrà sostenere esami relativi ad insegnamenti erogati in piani didattici antecedenti all'anno accademico di immatricolazione o di ammissione.
3. Le modalità di accesso agli esami che prevedono obbligo di frequenza sono dettagliate nei Regolamenti dei corsi di studio.
4. Le date degli appelli d'esame sono rese note almeno 20 giorni prima dell'inizio della sessione d'esami. L'apertura delle iscrizioni avviene di norma 20 giorni prima della data di svolgimento dell'esame. La chiusura delle iscrizioni avviene, di norma, 2 giorni lavorativi prima della data di svolgimento dell'esame.
5. La studentessa o lo studente deve annullare tempestivamente la propria iscrizione ad un appello d'esame qualora non intenda più sostenerlo.

Art. 15 – Esami di profitto e date

1. Qualora non sia diversamente stabilito nelle SUA-CdS, in particolare nei regolamenti didattici dei corsi di studio il calendario degli esami di profitto deve prevedere almeno sei appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico. Il numero di appelli diversamente

regolamenti didattici dei corsi di studio non può comunque essere inferiore a quattro.

2. La definizione del calendario degli appelli d'esame viene coordinata dalla struttura didattica di riferimento adottando criteri che permettano agli studenti di sostenere tutti gli esami presenti nel piano di studio evitando sovrapposizioni e concentrazioni, in particolare, per gli esami del medesimo anno di corso.
3. Le date degli appelli d'esame, dopo l'apertura delle iscrizioni, non possono essere anticipate.
4. Le date degli appelli d'esame possono essere posticipate dal docente previa autorizzazione del Presidente del Collegio Didattico; gli studenti iscritti all'appello d'esame riceveranno una apposita comunicazione.
5. Nel caso di un elevato numero di iscritti, il docente è tenuto a definire un calendario dello svolgimento dell'esame per i giorni immediatamente successivi ed a comunicarlo agli studenti.

Art. 16 - Ritiro dagli esami e verbalizzazione

1. Durante lo svolgimento di esami orali la studentessa o lo studente può ritirarsi fino al momento in cui la commissione si accinge alla verbalizzazione dell'eventuale esito positivo della prova.
2. Gli esiti degli esami scritti sono pubblicati dal docente nella pagina relativa agli esiti degli esami di norma entro 10 giorni dalla prova.
3. La studentessa o lo studente può ritirarsi prima della verbalizzazione senza conseguenze per il suo curriculum accademico. Decorsi 4 giorni dalla pubblicazione degli esiti, il docente può provvedere alla verbalizzazione degli esiti degli esami scritti. In ogni caso, la presenza della studentessa o dello studente non è necessaria per la verbalizzazione del voto.
4. La studentessa o lo studente non può ritirarsi una volta che l'esito dell'esame è stato verbalizzato.

Art. 17 - Riconoscimento di esami e integrazioni

1. Gli studenti provenienti da altri Atenei, italiani o stranieri, o da altri corsi di studio dell'Ateneo di Verona possono chiedere al Collegio Didattico del corso di studio a cui si iscrivono il riconoscimento della carriera precedentemente svolta.
2. Gli esami già sostenuti possono essere riconosciuti, interamente o parzialmente, come insegnamenti presenti nel proprio piano didattico. La corrispondenza deve avvenire mediante l'utilizzo di criteri definiti dal Collegio didattico ovvero da Commissione da esso nominata. Tali

stabilito nelle SUA-CdS, in particolare nei regolamenti didattici dei corsi di studio non può comunque essere inferiore a quattro.

2. La definizione del calendario degli appelli d'esame viene coordinata dalla struttura didattica di riferimento adottando criteri che permettano agli studenti di sostenere tutti gli esami presenti nel piano di studio evitando sovrapposizioni e concentrazioni, in particolare, per gli esami del medesimo anno di corso.
3. Le date degli appelli d'esame, dopo l'apertura delle iscrizioni, non possono essere anticipate.
4. Le date degli appelli d'esame possono essere posticipate dal docente previa autorizzazione del Presidente del Collegio Didattico; gli studenti iscritti all'appello d'esame riceveranno una apposita comunicazione.
5. Nel caso di un elevato numero di iscritti, il docente è tenuto a definire un calendario dello svolgimento dell'esame per i giorni immediatamente successivi ed a comunicarlo agli studenti.

Art. 16 - Ritiro dagli esami e verbalizzazione

1. Durante lo svolgimento di esami orali la studentessa o lo studente può ritirarsi fino al momento in cui la commissione si accinge alla verbalizzazione dell'eventuale esito positivo della prova.
2. Gli esiti degli esami scritti sono pubblicati dal docente nella pagina relativa agli esiti degli esami di norma entro 10 giorni dalla prova. **Le prove scritte devono essere conservate dalla/dal docente per almeno 5 anni dalla loro consegna**
3. La studentessa o lo studente può ritirarsi prima della verbalizzazione senza conseguenze per il suo curriculum accademico. Decorsi 4 giorni dalla pubblicazione degli esiti, il docente può provvedere alla verbalizzazione degli esiti degli esami scritti. In ogni caso, la presenza della studentessa o dello studente non è necessaria per la verbalizzazione del voto.
4. La studentessa o lo studente non può ritirarsi una volta che l'esito dell'esame è stato verbalizzato.

Art. 17 - Riconoscimento di esami e integrazioni

1. Gli studenti provenienti da altri Atenei, italiani o stranieri, o da altri corsi di studio dell'Ateneo di Verona possono chiedere al Collegio Didattico del corso di studio a cui si iscrivono il riconoscimento della carriera precedentemente svolta.
2. Gli esami già sostenuti possono essere riconosciuti, interamente o parzialmente, come insegnamenti presenti nel proprio piano didattico. La corrispondenza deve avvenire mediante l'utilizzo di criteri definiti dal Collegio didattico

criteri devono tenere conto degli obiettivi formativi degli insegnamenti, del numero di crediti e dell'eventuale obsolescenza dei contenuti.

3. Nel caso sia richiesto il riconoscimento di esami relativi a settori scientifico disciplinari non presenti nell'ordinamento didattico, si potrà ricorrere alle affinità tra settori scientifico disciplinari e alla corrispondenza tra obiettivi formativi degli insegnamenti.
4. Gli esami che non trovano corrispondenza diretta nel piano didattico possono essere riconosciuti tra le attività a scelta libera della studentessa o dello studente.
5. In caso di riconoscimento parziale la studentessa o lo studente deve concordare con il docente titolare dell'insegnamento le modalità per l'integrazione dell'esame. Il docente attribuisce un voto complessivo per l'insegnamento tenendo conto del voto precedentemente ottenuto dalla studentessa o dallo studente nell'esame da integrare. L'esame così integrato viene registrato nella carriera della studentessa o dello studente come un unico esame, completo del valore totale di CFU, senza che venga mantenuta traccia dell'esame proposto per l'integrazione.
6. La procedura di riconoscimento degli esami sostenuti all'estero nell'ambito di programmi di scambio internazionali attivati dall'Ateneo è disciplinata dall'apposito "Regolamento di Ateneo per la mobilità studentesca internazionale".

Art. 18 - Libretto elettronico

1. Gli studenti possono accedere alla propria carriera attraverso i servizi on line offerti dall'Ateneo (libretto elettronico).
2. Gli studenti sono tenuti a controllare periodicamente la regolarità delle verbalizzazioni dei propri esami segnalando tempestivamente le eventuali anomalie riscontrate.

Art. 19 - Piano degli studi e scelta del curriculum

1. Ogni studentessa e studente è tenuta/o a verificare e, se previsto, compilare il proprio piano degli studi.
2. Gli studenti che effettuano passaggi, trasferimenti o abbreviazione di corso di studio sono associati al piano didattico del corso tenuto conto dell'anno di iscrizione e dell'anno di coorte assegnato.
3. Per effettuare cambi di curriculum è necessario presentare apposita domanda.

Art. 20 - Stage/tirocini

1. L'attivazione del tirocinio si effettua seguendo le procedure presenti sul sito web/intranet dell'Ateneo. La studentessa o lo studente può

ovvero da Commissione da esso nominata. Tali criteri devono tenere conto degli obiettivi formativi degli insegnamenti, del numero di crediti e dell'eventuale obsolescenza dei contenuti.

3. Nel caso sia richiesto il riconoscimento di esami relativi a settori scientifico disciplinari non presenti nell'ordinamento didattico, si potrà ricorrere alle affinità tra settori scientifico disciplinari e alla corrispondenza tra obiettivi formativi degli insegnamenti.
4. Gli esami che non trovano corrispondenza diretta nel piano didattico possono essere riconosciuti tra le attività a scelta libera della studentessa o dello studente.
5. In caso di riconoscimento parziale la studentessa o lo studente deve concordare con il docente titolare dell'insegnamento le modalità per l'integrazione dell'esame. Il docente attribuisce un voto complessivo per l'insegnamento tenendo conto del voto precedentemente ottenuto dalla studentessa o dallo studente nell'esame da integrare. L'esame così integrato viene registrato nella carriera della studentessa o dello studente come un unico esame, completo del valore totale di CFU, senza che venga mantenuta traccia dell'esame proposto per l'integrazione.
6. La procedura di riconoscimento degli esami sostenuti all'estero nell'ambito di programmi di scambio internazionali attivati dall'Ateneo è disciplinata dall'apposito "Regolamento di Ateneo per la mobilità studentesca internazionale".

Art. 18 - Libretto elettronico

1. Gli studenti possono accedere alla propria carriera attraverso i servizi on line offerti dall'Ateneo (libretto elettronico).
2. Gli studenti sono tenuti a controllare periodicamente la regolarità delle verbalizzazioni dei propri esami segnalando tempestivamente le eventuali anomalie riscontrate.

Art. 19 - Piano degli studi e scelta del curriculum

1. Ogni studentessa e studente è tenuta/o a verificare e, se previsto, compilare il proprio piano degli studi.
2. Gli studenti che effettuano passaggi, trasferimenti o abbreviazione di corso di studio sono associati al piano didattico del corso tenuto conto dell'anno di iscrizione e dell'anno di coorte assegnato.
3. Per effettuare cambi di curriculum è necessario presentare apposita domanda.

Art. 20 - Stage/tirocini curriculari ed extra-curriculari

1. L'attivazione del tirocinio – sia esso curriculare o extra-curriculare, quindi entro i 12 mesi dal

svolgere il tirocinio presso aziende/enti già accreditati e convenzionati con l'Ateneo o presso altre strutture ospitanti, previo loro accreditamento.

2. Gli obiettivi formativi e le modalità operative di svolgimento del tirocinio sono indicati nel progetto formativo, sottoscritto dalla studentessa o dallo studente, dal tutor aziendale e dal tutor accademico.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio, la studentessa o lo studente è tenuto ad annotare giorni e ore di presenza e a descrivere brevemente le attività.
4. Alla conclusione del tirocinio, la studentessa o lo studente e il tutor aziendale esprimono la propria valutazione dell'esperienza. Il tutor accademico, se ritiene raggiunti gli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo, approva il riconoscimento dei CFU per stage o per attività formative a scelta, secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 21 - Mobilità Internazionale

1. Gli studenti possono svolgere soggiorni di studio all'estero sia in Paesi all'interno dell'Unione Europea sia in Paesi extra Unione Europea.
2. Le mobilità possono essere finalizzate alla frequenza di corsi, sostenimento esami, svolgimento di stage/tirocini, periodi di ricerca, conseguimento di titoli doppi/congiunti.
3. Tali esperienze formative all'estero sono disciplinate da bandi e regolamenti appositamente pubblicati a livello di Ateneo e di singoli Dipartimenti e Scuole, ove costituite.
4. Agli studenti che partecipano ai bandi di mobilità internazionale è garantito il riconoscimento delle attività svolte durante il soggiorno all'estero, nel rispetto dei regolamenti che ne disciplinano le modalità.
5. L'Ateneo, il Governo italiano, la Commissione Europea e altri organismi internazionali possono mettere a disposizione fondi per finanziare la mobilità degli studenti.

TITOLO V - Studenti part-time

conseguimento del titolo – si effettua seguendo le procedure presenti sul sito web/intranet dell'Ateneo. La studentessa o lo studente, **la laureata o il laureato** può svolgere il tirocinio presso aziende/enti già accreditati e convenzionati con l'Ateneo o presso altre strutture ospitanti, previo loro accreditamento.

2. Gli obiettivi formativi e le modalità operative di svolgimento del tirocinio sono indicati nel progetto formativo, sottoscritto dalla studentessa o dallo studente, **dalla laureata o dal laureato**, dal tutor aziendale e dal tutor accademico.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio, la studentessa o lo studente, **la laureata o il laureato**, è tenuto ad annotare giorni e ore di presenza e a descrivere brevemente le attività.
4. Alla conclusione del tirocinio **curricolare**, la studentessa o lo studente e il tutor aziendale esprimono la propria valutazione dell'esperienza. Il tutor accademico, se ritiene raggiunti gli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo, approva il riconoscimento dei CFU per stage o per attività formative a scelta, secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio. **Nel caso di tirocini extra-curricolari, alla conclusione del tirocinio, la laureata o il laureato e il tutor aziendale esprimono la propria valutazione dell'esperienza. Il tutor accademico, se ritiene raggiunti gli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo, attesta il completamento dell'esperienza; nel caso di successive iscrizioni ad altri corsi universitari, è possibile richiedere che il tirocinio extra-curricolare venga riconosciuto in termini di CFU secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.**

Art. 21 - Mobilità Internazionale

1. Gli studenti possono svolgere soggiorni di studio all'estero sia in Paesi all'interno dell'Unione Europea sia in Paesi extra Unione Europea.
2. Le mobilità possono essere finalizzate alla frequenza di corsi, sostenimento esami, svolgimento di stage/tirocini, periodi di ricerca, conseguimento di titoli doppi/congiunti.
3. Tali esperienze formative all'estero sono disciplinate da bandi e regolamenti appositamente pubblicati a livello di Ateneo e di singoli Dipartimenti e Scuole, ove costituite.
4. Agli studenti che partecipano ai bandi di mobilità internazionale è garantito il riconoscimento delle attività svolte durante il soggiorno all'estero, nel rispetto dei regolamenti che ne disciplinano le modalità.
5. L'Ateneo, il Governo italiano, la Commissione Europea e altri organismi internazionali possono mettere a disposizione fondi per finanziare la mobilità degli studenti.

Art. 22- Definizione di studentessa e studente part-time

1. Gli studenti possono scegliere, se il proprio corso di studio lo prevede, l'iscrizione part-time (o "a tempo parziale").
2. L'opzione formulata per la scelta del regime di part-time non modifica la "durata normale del corso" per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata "durata normale del corso", valida ai fini giuridici e "durata concordata del corso", che riguarda l'organizzazione didattica del corso stesso.
3. Non è previsto il regime part-time per l'iscrizione a singoli insegnamenti.

Art. 23 – Richiesta part-time e passaggio da uno regime all'altro

1. La domanda di iscrizione part-time può essere presentata all'inizio di ogni anno accademico e comunque entro il 30 novembre di ogni anno, salvo diverse disposizioni previste dai Regolamenti dei corsi di studio. Il percorso di studio della studentessa o studente part-time è strutturato in bienni accademici per una durata massima pari al doppio della durata normale del corso di studio.
2. La studentessa o lo studente mantiene il regime part-time sino a sua richiesta specifica di ripristino del regime full-time.
3. La richiesta di ripristino del regime full-time può essere presentata alla fine del biennio accademico part-time. E' possibile chiedere il ripristino del regime full time anche durante il primo anno del biennio accademico part-time e comunque entro il 30 novembre di ogni anno interrompendo così il biennio.
4. Il regime a part-time regola esclusivamente la durata della carriera universitaria e i relativi oneri economici e permette alla studentessa o allo studente di conseguire il titolo, senza incorrere nella condizione di fuori corso, per il doppio della durata normale del corso stesso. La studentessa o lo studente non può conseguire un numero di crediti formativi superiore a 60 per ogni biennio di iscrizione part-time. Gli esami sostenuti oltre il limite dei 60 CFU per ogni biennio, saranno annullati d'ufficio e la studentessa o lo studente non potrà più richiedere l'iscrizione part-time.
5. La studentessa o lo studente iscritto in regime part-time non può chiedere l'anticipo degli esami degli anni successivi, mentre può sostenere gli esami degli anni precedenti senza che questi rientrino nel computo del limite dei 60 CFU per biennio part-time.

Art. 24 - Applicazione delle norme sul diritto allo studio per la studentessa e lo studente part-time

1. La studentessa o lo studente part-time è tenuto a versare la quota intera della tassa regionale per

TITOLO V - Studenti part-time**Art. 22- Definizione di studentessa e studente part-time**

1. Gli studenti possono scegliere, se il proprio corso di studio lo prevede, l'iscrizione part-time (o "a tempo parziale").
2. L'opzione formulata per la scelta del regime di part-time non modifica la "durata normale del corso" per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata "durata normale del corso", valida ai fini giuridici e "durata concordata del corso", che riguarda l'organizzazione didattica del corso stesso.
3. Non è previsto il regime part-time per l'iscrizione a singoli insegnamenti.

Art. 23 – Richiesta part-time e passaggio da uno regime all'altro

1. La domanda di iscrizione part-time può essere presentata all'inizio di ogni anno accademico e comunque entro il 30 novembre di ogni anno, salvo diverse disposizioni previste dai Regolamenti dei corsi di studio. Il percorso di studio della studentessa o studente part-time è strutturato in bienni accademici per una durata massima pari al doppio della durata normale del corso di studio.
2. La studentessa o lo studente mantiene il regime part-time sino a sua richiesta specifica di ripristino del regime full-time.
3. La richiesta di ripristino del regime full-time può essere presentata alla fine del biennio accademico part-time. E' possibile chiedere il ripristino del regime full time anche durante il primo anno del biennio accademico part-time e comunque entro il 30 novembre di ogni anno interrompendo così il biennio.
4. Il regime a part-time regola esclusivamente la durata della carriera universitaria e i relativi oneri economici e permette alla studentessa o allo studente di conseguire il titolo, senza incorrere nella condizione di fuori corso, per il doppio della durata normale del corso stesso. La studentessa o lo studente non può conseguire un numero di crediti formativi superiore ai CFU previsti da piano per il biennio di riferimento. Gli esami sostenuti oltre il citato limite, saranno annullati d'ufficio.
5. La studentessa o lo studente iscritto in regime part-time non può chiedere l'anticipo degli esami degli anni successivi, mentre può sostenere gli esami degli anni precedenti.

Art. 24 - Applicazione delle norme sul diritto allo studio per la studentessa e lo studente part-time

il diritto allo studio, l'imposta di bollo e il 50% della quota di contributo versata dagli studenti iscritti al medesimo corso a tempo pieno. La quantificazione ridotta del contributo per gli studenti che usufruiscono del part-time è valida soltanto per il periodo concordato.

2. Qualora la studentessa o lo studente vada fuori corso rispetto alla durata concordata o consegua un numero di crediti superiore a quello previsto, non potrà più usufruire dei benefici del part-time e dovrà dunque versare il contributo nella misura ordinaria.
3. Gli studenti part-time possono richiedere la borsa di studio per un numero di anni non superiore al doppio della durata normale del corso più uno. Il conteggio viene effettuato a partire dall'anno di prima immatricolazione.
4. Gli anni di carriera della studentessa o dello studente che presenta domanda di beneficio sono conteggiati, nei passaggi da full-time a part-time (e viceversa) considerando tali anni in base alla modalità di studio (part-time o full-time) a cui la studentessa o lo studente intende accedere.
5. L'importo della borsa di studio erogata agli studenti part-time è pari al 50% di quella assegnata agli studenti impegnati a tempo pieno.
6. L'importo è concesso interamente in denaro senza effettuare trattenute per i servizi mensa o alloggio.

TITOLO VI - Studenti in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero

Art. 25 – Immatricolazioni

1. Ai fini dell'immatricolazione, l'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero è stabilita dagli accordi internazionali e dalle norme specifiche che disciplinano la materia, ed è di competenza esclusiva delle istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall'art. 2 della Legge 148/2002.
2. Sono di competenza delle strutture didattiche la valutazione e il riconoscimento dei crediti maturati o dei titoli acquisiti nei percorsi formativi svolti nelle Università o negli istituti di istruzione superiore di stati esteri, ai fini dell'ammissione ad un corso di studio dell'Ateneo di Verona.

Art. 26 - Riconoscimento di titoli accademici esteri

1. È possibile richiedere il riconoscimento del titolo relativo ai soli Corsi di Studio presenti nell'offerta formativa dell'Ateneo e attivati nell'anno accademico in cui è presentata la domanda. Sulla richiesta delibera la struttura didattica competente. Il riconoscimento è stabilito con Decreto del Rettore.
2. In presenza di accordi bilaterali la domanda corredata dalla relativa documentazione può

1. La studentessa o lo studente part-time è tenuto a versare la quota intera della tassa regionale per il diritto allo studio, l'imposta di bollo e il 50% della quota di contributo versata dagli studenti iscritti al medesimo corso a tempo pieno. La quantificazione ridotta del contributo per gli studenti che usufruiscono del part-time è valida soltanto per il periodo concordato.
2. Qualora la studentessa o lo studente vada fuori corso rispetto alla durata concordata o consegua un numero di crediti superiore a quello previsto, non potrà più usufruire dei benefici del part-time e dovrà dunque versare il contributo nella misura ordinaria.
3. Gli studenti part-time possono richiedere la borsa di studio per un numero di anni non superiore al doppio della durata normale del corso più uno. Il conteggio viene effettuato a partire dall'anno di prima immatricolazione.
4. Gli anni di carriera della studentessa o dello studente che presenta domanda di beneficio sono conteggiati, nei passaggi da full-time a part-time (e viceversa) considerando tali anni in base alla modalità di studio (part-time o full-time) a cui la studentessa o lo studente intende accedere.
5. L'importo della borsa di studio erogata agli studenti part-time è pari al 50% di quella assegnata agli studenti impegnati a tempo pieno.
6. L'importo è concesso interamente in denaro senza effettuare trattenute per i servizi mensa o alloggio.

TITOLO VI - Studenti in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero

Art. 25 – Immatricolazioni

1. Ai fini dell'immatricolazione, l'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero è stabilita dagli accordi internazionali e dalle norme specifiche che disciplinano la materia, ed è di competenza esclusiva delle istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall'art. 2 della Legge 148/2002.
2. Sono di competenza delle strutture didattiche la valutazione e il riconoscimento dei crediti maturati o dei titoli acquisiti nei percorsi formativi svolti nelle Università o negli istituti di istruzione superiore di stati esteri, ai fini dell'ammissione ad un corso di studio dell'Ateneo di Verona.

Art. 26 - Riconoscimento di titoli accademici esteri

1. È possibile richiedere il riconoscimento del titolo relativo ai soli Corsi di Studio presenti nell'offerta formativa dell'Ateneo e attivati nell'anno accademico in cui è presentata la domanda. Sulla richiesta delibera la struttura didattica competente. Il riconoscimento è stabilito con Decreto del Rettore.

essere presentata in ogni periodo dell'anno. In assenza di tali accordi i termini di presentazione sono stabiliti annualmente con Decreto del Rettore.

Art. 27 - Corsi di studio con rilascio di titolo congiunto o doppio titolo con un Ateneo estero

1. La studentessa o lo studente iscritto a un corso di studio di un Ateneo estero con il quale vige un accordo per il rilascio di un titolo congiunto o di doppio titolo, viene immatricolato a tutti gli effetti all'Università di Verona.
2. I requisiti di ammissione al corso sono verificati e certificati dall'Ateneo partner.
3. La studentessa o lo studente è esonerato dal pagamento di tutti i contributi, fatta eccezione per la quota minima della tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo.
4. La studentessa o lo studente può accedere a tutti i servizi offerti, compresa mensa e alloggio, ma non può presentare domanda di borsa di studio.
5. Gli insegnamenti svolti nell'Ateneo partner sono convalidati nella carriera della studentessa o dello studente ai fini del conseguimento del titolo di studio.
6. Sono fatte salve diverse disposizioni contenute nei singoli accordi bilaterali con atenei esteri.

TITOLO VII - Modificazioni della carriera della studentessa o studente

Art. 28 - Passaggio interno di corso di studio

1. La studentessa o lo studente che intende passare ad altro corso di studio dell'Ateneo deve presentare domanda di passaggio entro i termini stabiliti dagli Organi Accademici.
2. La studentessa o lo studente è tenuto al versamento della prima rata di tasse e contributi, qualora non sia stata già versata e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie riferite ad anni accademici precedenti.
3. Il Rettore, può, per giustificati motivi, entro e non oltre il 15 dicembre, accordare il passaggio richiesto per corsi a libero accesso oltre i termini stabiliti.
4. Per ottenere il passaggio ad un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, la studentessa o lo studente deve risultare vincitore per uno dei posti messi a concorso. Per i soli corsi a programmazione locale, la struttura didattica competente può prevedere dei casi di ammissione diretta, senza sostenimento della prova di ammissione, per gli studenti provenienti da corsi affini. L'indicazione di tali corsi deve avvenire nel bando di concorso.
5. La studentessa o lo studente può essere iscritto ad anni successivi al primo, previa delibera della struttura didattica competente, che procede alla convalida degli esami superati, degli

2. In presenza di accordi bilaterali la domanda corredata dalla relativa documentazione può essere presentata in ogni periodo dell'anno. In assenza di tali accordi i termini di presentazione sono stabiliti annualmente con Decreto del Rettore.

Art. 27 - Corsi di studio con rilascio di titolo congiunto o doppio titolo con un Ateneo estero

1. La studentessa o lo studente iscritto a un corso di studio di un Ateneo estero con il quale vige un accordo per il rilascio di un titolo congiunto o di doppio titolo, viene immatricolato a tutti gli effetti all'Università di Verona.
2. I requisiti di ammissione al corso sono verificati e certificati dall'Ateneo partner.
3. La studentessa o lo studente è esonerato dal pagamento di tutti i contributi, fatta eccezione per la quota minima della tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo.
4. La studentessa o lo studente può accedere a tutti i servizi offerti, compresa mensa e alloggio, ma non può presentare domanda di borsa di studio.
5. Gli insegnamenti svolti nell'Ateneo partner sono convalidati nella carriera della studentessa o dello studente ai fini del conseguimento del titolo di studio.
6. Sono fatte salve diverse disposizioni contenute nei singoli accordi bilaterali con atenei esteri.

TITOLO VII - Modificazioni della carriera della studentessa o studente

Art. 28 - Passaggio interno di corso di studio

1. La studentessa o lo studente che intende passare ad altro corso di studio dell'Ateneo deve presentare domanda di passaggio entro i termini stabiliti dagli Organi Accademici.
2. La studentessa o lo studente è tenuto al versamento della prima rata di tasse e contributi, qualora non sia stata già versata e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie riferite ad anni accademici precedenti.
3. Il Rettore, può, per giustificati motivi, entro e non oltre il 15 dicembre, accordare il passaggio richiesto per corsi a libero accesso oltre i termini stabiliti.
4. Per ottenere il passaggio ad un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, la studentessa o lo studente deve risultare vincitore per uno dei posti messi a concorso. Per i soli corsi a programmazione locale, la struttura didattica competente può prevedere dei casi di ammissione diretta, senza sostenimento della prova di ammissione, per gli studenti provenienti da corsi affini. L'indicazione di tali corsi deve avvenire nel bando di concorso.
5. La studentessa o lo studente può essere iscritto ad anni successivi al primo, previa delibera della

insegnamenti frequentati e dei crediti acquisiti, individuando l'anno di iscrizione sulla base dei crediti riconosciuti alla studentessa o allo studente.

Se la SUA-CdS, in particolare il regolamento didattico del corso di studio non dispone diversamente, l'anno di corso è individuato come segue:

Corsi di laurea:

- fino a 29 crediti iscrizione al primo anno
- fino a 89 crediti iscrizione al secondo anno

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale:

- fino a 29 crediti iscrizione al primo anno
- fino a 89 crediti iscrizione al secondo anno
- fino a 149 crediti iscrizione al terzo anno
- fino a 209 crediti iscrizione al quarto anno
- oltre 239 crediti iscrizione al quinto anno

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata sessennale:

- fino a 29 crediti iscrizione al primo anno
- fino a 89 crediti iscrizione al secondo anno
- fino a 149 crediti iscrizione al terzo anno
- fino a 209 crediti iscrizione al quarto anno
- fino a 269 crediti iscrizione al quinto anno
- oltre 329 crediti iscrizione al sesto anno

Corsi di laurea magistrale:

- oltre 29 crediti iscrizione al secondo anno

6. La studentessa o lo studente che effettua un passaggio al primo anno di un corso di laurea può essere soggetto all'accertamento del possesso della "adeguata preparazione iniziale".
7. La studentessa o lo studente che effettua il passaggio ad un corso di laurea magistrale è soggetto alla verifica dei requisiti curriculari e della preparazione personale.

Art. 29 - Trasferimento da altro Ateneo

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica, il foglio di congedo della studentessa o dello studente proveniente da altro Ateneo deve pervenire entro il termine stabilito ogni anno dagli Organi accademici.
2. La studentessa o lo studente è tenuto a regolarizzare l'iscrizione entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Universitaria; qualora ciò non avvenga il foglio di congedo è restituito d'ufficio all'Università di provenienza.
3. Ricevuto il foglio di congedo e, se richiesti, i programmi degli insegnamenti frequentati e gli eventuali crediti acquisiti, la struttura didattica competente delibera, entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione, sulla convalida della carriera precedentemente svolta, individuando l'anno di iscrizione con le stesse modalità previste per il passaggio di corso e l'ulteriore svolgimento della carriera stessa.

struttura didattica competente, che procede alla convalida degli esami superati, degli insegnamenti frequentati e dei crediti acquisiti, individuando l'anno di iscrizione sulla base dei crediti riconosciuti alla studentessa o allo studente.

Se la SUA-CdS, in particolare il regolamento didattico del corso di studio non dispone diversamente, l'anno di corso è individuato come segue:

Corsi di laurea:

- fino a 29 crediti iscrizione al primo anno
- fino a 89 crediti iscrizione al secondo anno

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale:

- fino a 29 crediti iscrizione al primo anno
- fino a 89 crediti iscrizione al secondo anno
- fino a 149 crediti iscrizione al terzo anno
- fino a 209 crediti iscrizione al quarto anno
- oltre 239 crediti iscrizione al quinto anno

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata sessennale:

- fino a 29 crediti iscrizione al primo anno
- fino a 89 crediti iscrizione al secondo anno
- fino a 149 crediti iscrizione al terzo anno
- fino a 209 crediti iscrizione al quarto anno
- fino a 269 crediti iscrizione al quinto anno
- oltre 329 crediti iscrizione al sesto anno

Corsi di laurea magistrale:

- oltre 29 crediti iscrizione al secondo anno

6. La studentessa o lo studente che effettua un passaggio al primo anno di un corso di laurea può essere soggetto all'accertamento del possesso della "adeguata preparazione iniziale".
7. La studentessa o lo studente che effettua il passaggio ad un corso di laurea magistrale è soggetto alla verifica dei requisiti curriculari e della preparazione personale.

Art. 29 - Trasferimento da altro Ateneo

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica, il foglio di congedo della studentessa o dello studente proveniente da altro Ateneo deve pervenire entro il termine stabilito ogni anno dagli Organi accademici.
2. La studentessa o lo studente è tenuto a regolarizzare l'iscrizione entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Universitaria; qualora ciò non avvenga il foglio di congedo è restituito d'ufficio all'Università di provenienza.
3. Ricevuto il foglio di congedo e, se richiesti, i programmi degli insegnamenti frequentati e gli eventuali crediti acquisiti, la struttura didattica competente delibera, entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione, sulla convalida della carriera precedentemente svolta, individuando l'anno di iscrizione con le stesse

4. La studentessa o lo studente che effettua un trasferimento al primo anno di un corso di laurea può essere soggetto alla verifica delle conoscenze iniziali richieste.
5. La studentessa o lo studente che effettua il trasferimento ad un corso di laurea magistrale è soggetto alla verifica dei requisiti curriculari e della preparazione personale.
6. Per ottenere il trasferimento ad un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, la studentessa o lo studente ~~deve risultare vincitore per uno dei posti messi a concorso. Per i soli corsi a programmazione locale, la struttura didattica competente può prevedere dei casi di ammissione diretta, senza sostenimento della prova di ammissione, per gli studenti provenienti da corsi affini. L'indicazione di tali corsi deve avvenire nel bando di concorso.~~
7. Gli studenti iscritti presso altri Atenei a corsi di laurea il cui accesso è programmato a livello nazionale o locale, possono richiedere il trasferimento al medesimo corso di laurea nel limite dei posti disponibili ai vari anni di corso e secondo le modalità stabilite dalle strutture didattiche competenti.
8. Gli studenti che si trasferiscono da corsi di laurea del vecchio ordinamento possono chiedere l'iscrizione unicamente a corsi attivati secondo il nuovo ordinamento.

Art. 30 - Trasferimento ad altro Ateneo

1. La studentessa o lo studente regolarmente iscritto può trasferirsi ad altro Ateneo, presentando domanda entro i termini stabiliti dagli Organi Accademici.
2. La studentessa o lo studente che presenta domanda di trasferimento entro il termine ordinario per l'immatricolazione ai corsi di studio dell'Ateneo non è tenuto al pagamento della prima rata per l'anno accademico successivo.
3. Il foglio di congedo contenente la copia della carriera scolastica della studentessa o dello studente trasferito è trasmesso all'Ateneo di destinazione.
4. Nel caso la studentessa o lo studente trasferito ritorni presso l'Università di Verona senza aver compiuto alcun atto di carriera scolastica è reintegrato nell'ultima posizione acquisita prima del trasferimento.

Art. 31 - Opzione da ordinamenti didattici previgenti ai nuovi ordinamenti

1. Gli studenti iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento possono optare per i corsi di studio del nuovo ordinamento aventi la medesima denominazione, ovvero derivanti da trasformazione di corsi esistenti con diversa denominazione, con le modalità ed entro i termini stabiliti dagli Organi Accademici.

modalità previste per il passaggio di corso e l'ulteriore svolgimento della carriera stessa.

4. La studentessa o lo studente che effettua un trasferimento al primo anno di un corso di laurea può essere soggetto alla verifica delle conoscenze iniziali richieste.
5. La studentessa o lo studente che effettua il trasferimento ad un corso di laurea magistrale è soggetto alla verifica dei requisiti curriculari e della preparazione personale.
6. Per ottenere il trasferimento ad un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, la studentessa o lo studente, **che ha già sostenuto una prova di ingresso presso l'Ateneo di provenienza, non deve sostenere nuovamente il test.**
7. Gli studenti iscritti presso altri Atenei a corsi di laurea il cui accesso è programmato a livello nazionale o locale, possono richiedere il trasferimento al medesimo corso di laurea nel limite dei posti disponibili ai vari anni di corso e secondo le modalità stabilite dalle strutture didattiche competenti.
8. Gli studenti che si trasferiscono da corsi di laurea del vecchio ordinamento possono chiedere l'iscrizione unicamente a corsi attivati secondo il nuovo ordinamento.

Art. 30 - Trasferimento ad altro Ateneo

1. La studentessa o lo studente regolarmente iscritto può trasferirsi ad altro Ateneo, presentando domanda entro i termini stabiliti dagli Organi Accademici.
2. La studentessa o lo studente che presenta domanda di trasferimento entro il termine ordinario per l'immatricolazione ai corsi di studio dell'Ateneo non è tenuto al pagamento della prima rata per l'anno accademico successivo.
3. Il foglio di congedo contenente la copia della carriera scolastica della studentessa o dello studente trasferito è trasmesso all'Ateneo di destinazione.
4. Nel caso la studentessa o lo studente trasferito ritorni presso l'Università di Verona senza aver compiuto alcun atto di carriera scolastica è reintegrato nell'ultima posizione acquisita prima del trasferimento.

Art. 31 - Opzione da ordinamenti didattici previgenti ai nuovi ordinamenti

1. Gli studenti iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento possono optare per i corsi di studio del nuovo ordinamento aventi la medesima denominazione, ovvero derivanti da trasformazione di corsi esistenti con diversa

Art. 32 – Interruzione e sospensione degli studi

Interruzione

1. Una studentessa o uno studente interrompe gli studi se non rinnova l'iscrizione (non paga la prima rata) per uno o più anni accademici. L'interruzione è per anni accademici, non è pertanto possibile interrompere gli studi in corso d'anno dopo aver pagato la prima rata. Per riprendere gli studi si deve presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera versando un contributo fisso di ricognizione per ogni anno di interruzione, oltre alle rate dell'anno accademico in cui si riprende, comprensive di eventuali more pregresse.
2. Durante il periodo di interruzione non è possibile compiere alcun atto di carriera.

Sospensione

3. Una studentessa o uno studente, iscritto/a ad un corso di studio dell'Ateneo di Verona, che risulti, nel contempo, vincitore di una selezione per l'ammissione ad un corso di specializzazione medica può iscriversi sospendendo gli studi della laurea o laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico fino al conseguimento del titolo della specializzazione, e poi riprendere gli studi interrotti al fine di conseguire anche il titolo lasciato momentaneamente in sospeso.
4. La sospensione degli studi, inoltre, può essere richiesta, producendo la relativa documentazione, anche nei seguenti casi:
 - servizio militare obbligatorio nel paese di origine;
 - servizio civile;
 - servizio volontario europeo;
 - iscrizione a un percorso formativo per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria oppure per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado oppure per l'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado;
 - stai per diventare genitore (si può chiedere per l'anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita);
 - grave infermità attestata da certificazione medica di durata non inferiore a 6 mesi;
 - familiare con grave infermità attestata da certificazione medica di durata complessiva non inferiore a 6 mesi e da cui derivi un obbligo di cura da parte dello studente;
 - situazioni di difficoltà economica del nucleo familiare convivente.
5. Alla ripresa degli studi sospesi si dovranno versare:
 - le rate dell'anno accademico in corso cui si intende riprendere, comprensive di eventuali

denominazione, con le modalità ed entro i termini stabiliti dagli Organi Accademici.

Art. 32 – Interruzione e sospensione degli studi

Interruzione

1. Una studentessa o uno studente interrompe gli studi se non rinnova l'iscrizione (non paga la prima rata) per uno o più anni accademici. L'interruzione è per anni accademici, non è pertanto possibile interrompere gli studi in corso d'anno dopo aver pagato la prima rata. Per riprendere gli studi si deve presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera versando un contributo fisso di ricognizione per ogni anno di interruzione, oltre alle rate dell'anno accademico in cui si riprende, comprensive di eventuali more pregresse.
2. Durante il periodo di interruzione non è possibile compiere alcun atto di carriera.

Sospensione

3. Una studentessa o uno studente, iscritto/a ad un corso di studio dell'Ateneo di Verona, che risulti, nel contempo, vincitore di una selezione per l'ammissione ad un corso di specializzazione medica può iscriversi sospendendo gli studi della laurea o laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico fino al conseguimento del titolo della specializzazione, e poi riprendere gli studi interrotti al fine di conseguire anche il titolo lasciato momentaneamente in sospeso.
4. La sospensione degli studi, inoltre, può essere richiesta, producendo la relativa documentazione, anche nei seguenti casi:
 - servizio militare obbligatorio nel paese di origine;
 - servizio civile;
 - servizio volontario europeo;
 - iscrizione a un percorso formativo per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria oppure per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado oppure per l'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado;
 - stai per diventare genitore (si può chiedere per l'anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita);
 - grave infermità attestata da certificazione medica di durata non inferiore a 6 mesi;
 - familiare con grave infermità attestata da certificazione medica di durata complessiva non inferiore a 6 mesi e da cui derivi un obbligo di cura da parte dello studente;
 - situazioni di difficoltà economica del nucleo familiare convivente.
5. Alla ripresa degli studi sospesi si dovranno versare:

more pregresse;

- un contributo fisso di ricognizione per ogni anno di sospensione.

Nel caso in cui la studentessa o lo studente abbia versato la prima rata, questa verrà computata come contributo di ricognizione per il primo anno accademico, mentre sarà dovuto l'importo sopra indicato per gli altri anni.

~~Il computo della prima rata come contributo di ricognizione è possibile solo se la richiesta di sospensione è stata presentata prima della scadenza della seconda rata.~~

6. Tale contributo fisso di ricognizione è dovuto per sospensioni superiori ai sei mesi. Per sospensioni di durata inferiore è sempre dovuta la contribuzione intera prevista per l'anno accademico.
7. Per essere ammesso alla sospensione è necessario essere in regola con la contribuzione studentesca e presentare una domanda nella quale vanno indicati, oltre ai propri dati anagrafici, il corso che si intende sospendere, la durata della sospensione e il motivo della richiesta.

Art. 33 - Rinuncia agli studi, decadenza dalla carriera e obsolescenza dei crediti acquisiti

1. La studentessa o lo studente che intende rinunciare agli studi deve presentare apposita domanda; la domanda di rinuncia agli studi è irrevocabile e incondizionata.
2. Gli studenti che non hanno rinnovato l'iscrizione al corso di studio per otto anni accademici consecutivi, ovvero coloro che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studio in qualità di studentessa o studente fuori corso, non hanno **superato** esami di profitto, decadono dalla condizione di studentessa o studente.
3. La decadenza non colpisce coloro che hanno superato tutti gli esami di profitto e sono in debito unicamente della prova finale.
4. La decadenza non colpisce gli studenti con invalidità civile pari o superiore al 66%, gli studenti in possesso dei benefici di cui alla Legge 104/1992 e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA). Restano salvi i casi di obsolescenza degli esami regolati dai singoli Collegi Didattici.
5. Il decorso del termine per la decadenza si interrompe se la studentessa o lo studente ottiene il passaggio o trasferimento ad altro corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico prima di essere incorso nella decadenza.
6. La studentessa o lo studente che rinuncia agli studi o incorre in decadenza perde lo status di studentessa o studente. La studentessa o lo studente può richiedere che i CFU già acquisiti

- le rate dell'anno accademico in corso cui si intende riprendere, comprensive di eventuali more pregresse;

- un contributo fisso di ricognizione per ogni anno di sospensione.

Nel caso in cui la studentessa o lo studente abbia versato la prima o **seconda** rata, queste **verranno** computate come contributo di ricognizione per il primo anno accademico, mentre sarà dovuto l'importo sopra indicato per gli altri anni.

6. Tale contributo fisso di ricognizione è dovuto per sospensioni superiori ai sei mesi. Per sospensioni di durata inferiore è sempre dovuta la contribuzione intera prevista per l'anno accademico.
7. Per essere ammesso alla sospensione è necessario essere in regola con la contribuzione studentesca e presentare una domanda nella quale vanno indicati, oltre ai propri dati anagrafici, il corso che si intende sospendere, la durata della sospensione e il motivo della richiesta.

Art. 33 - Rinuncia agli studi, decadenza dalla carriera e obsolescenza dei crediti acquisiti

1. La studentessa o lo studente che intende rinunciare agli studi deve presentare apposita domanda; la domanda di rinuncia agli studi è irrevocabile e incondizionata.
2. Gli studenti che non hanno rinnovato l'iscrizione al corso di studio per otto anni accademici consecutivi, ovvero coloro che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studio in qualità di studentessa o studente fuori corso, non hanno **sostenuto** esami di profitto, decadono dalla condizione di studentessa o studente.
3. La decadenza non colpisce coloro che hanno superato tutti gli esami di profitto e sono in debito unicamente della prova finale.
4. La decadenza non colpisce gli studenti con invalidità civile pari o superiore al 66%, gli studenti in possesso dei benefici di cui alla Legge 104/1992 e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA). Restano salvi i casi di obsolescenza degli esami regolati dai singoli Collegi Didattici.
5. Il decorso del termine per la decadenza si interrompe se la studentessa o lo studente ottiene il passaggio o trasferimento ad altro corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico prima di essere incorso nella decadenza.
6. La studentessa o lo studente che rinuncia agli studi o incorre in decadenza perde lo status di

siano valutati per un possibile riconoscimento per una nuova iscrizione ad un corso di studi.

7. I Collegi Didattici verificano la carriera pregressa della studentessa o dello studente rinunciatario o decaduto che intenda iscriversi ex novo ad un corso di studio.
8. Le SUA-CdS, in particolare i regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei CFU acquisiti dagli studenti, al fine di determinarne l'eventuale obsolescenza.

Art. 34 - Iscrizione condizionata ai corsi di laurea magistrale

1. La studentessa o lo studente può iscriversi ai corsi di laurea magistrale, anche in mancanza del titolo di laurea, purché, al momento dell'immatricolazione, abbia conseguito almeno 150 CFU il numero di CFU stabilito dagli Organi di Ateneo e consegua il relativo titolo entro la sessione straordinaria dell'anno accademico precedente. In caso contrario la studentessa o lo studente decade a tutti gli effetti dall'iscrizione alla laurea magistrale.
Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive contenute nelle SUA-CdS, in particolare nei regolamenti didattici dei corsi di studio.
2. La studentessa o lo studente non può acquisire crediti formativi universitari del corso di laurea magistrale finché non ha conseguito il titolo di laurea.
3. L'iscrizione condizionata è consentita anche per i corsi di laurea magistrale a numero programmato.

TITOLO VIII - Conclusione degli studi

Art. 35 - Domanda di laurea

1. Al termine del proprio percorso di studio la studentessa o lo studente, per poter conseguire il titolo finale, deve presentare domanda di laurea.

Art. 36 - Calcolo della media degli esami di profitto

1. La media degli esami per l'ammissione alla prova finale è determinata secondo le disposizioni specifiche previste nelle SUA-CdS, in particolare nei regolamenti didattici dei corsi di studio.
2. Per il calcolo della media vengono presi in considerazione solo gli esami a cui è stato attribuito un voto in trentesimi.

TITOLO IX - Titoli rilasciati dall'Ateneo

Art. 37 - Rilascio dei titoli accademici

1. Il titolo finale è rilasciato dall'Università degli studi di Verona secondo la legislazione vigente.
2. Nel diploma attestante il conseguimento del

studentessa o studente. La studentessa o lo studente può richiedere che i CFU già acquisiti siano valutati per un possibile riconoscimento per una nuova iscrizione ad un corso di studi.

7. I Collegi Didattici verificano la carriera pregressa della studentessa o dello studente rinunciatario o decaduto che intenda iscriversi ex novo ad un corso di studio.
8. Le SUA-CdS, in particolare i regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei CFU acquisiti dagli studenti, al fine di determinarne l'eventuale obsolescenza.

Art. 34 - Iscrizione condizionata ai corsi di laurea magistrale

1. La studentessa o lo studente può iscriversi ai corsi di laurea magistrale, anche in mancanza del titolo di laurea, purché, al momento dell'immatricolazione, abbia conseguito almeno 150 CFU il numero di CFU stabilito dagli Organi di Ateneo e consegua il relativo titolo entro la sessione straordinaria dell'anno accademico precedente. In caso contrario la studentessa o lo studente decade a tutti gli effetti dall'iscrizione alla laurea magistrale.
Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive contenute nelle SUA-CdS, in particolare nei regolamenti didattici dei corsi di studio.
2. La studentessa o lo studente non può acquisire crediti formativi universitari del corso di laurea magistrale finché non ha conseguito il titolo di laurea.
3. L'iscrizione condizionata è consentita anche per i corsi di laurea magistrale a numero programmato.

TITOLO VIII - Conclusione degli studi

Art. 35 - Domanda di laurea

1. Al termine del proprio percorso di studio la studentessa o lo studente, per poter conseguire il titolo finale, deve presentare domanda di laurea.

Art. 36 - Calcolo della media degli esami di profitto

1. La media degli esami per l'ammissione alla prova finale è determinata secondo le disposizioni specifiche previste nelle SUA-CdS, in particolare nei regolamenti didattici dei corsi di studio.
2. Per il calcolo della media vengono presi in considerazione solo gli esami a cui è stato attribuito un voto in trentesimi.

TITOLO IX - Titoli rilasciati dall'Ateneo

Art. 37 - Rilascio dei titoli accademici

1. Il titolo finale è rilasciato dall'Università degli studi

titolo, sono riportati i nominativi e le firme, anche riprodotte in forma tipografica o elettronica, del Rettore e del Direttore Generale, la data di conseguimento del titolo, la denominazione del titolo conseguito e la classe, se prevista.

3. L'Università di Verona rilascia ai propri laureati in corsi di studio disciplinati dai DD.MM. 509/99 e 270/04 e successive modificazioni una relazione informativa bilingue italiano - inglese denominata supplemento al diploma (Diploma supplement). Tale documento riporta, secondo modelli conformi a standard adottati dai Paesi europei, il curriculum specifico seguito dalla studentessa o dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 38 - Laurea alla memoria e attestato di studi alla memoria

1. La laurea alla memoria viene conferita dal Senato Accademico su proposta del Collegio Didattico a studenti che, avendo completato tutte le attività formative previste dal piano degli studi, siano deceduti prima di sostenere la prova finale.
2. Agli studenti che siano deceduti prima del completamento delle attività previste dal piano degli studi, il Senato Accademico, su proposta del Collegio Didattico, può conferire un attestato alla memoria degli studi compiuti.

TITOLO X - Diritti e doveri della studentessa e dello studente

Art. 39 - Carriera Alias

1. L'Ateneo di Verona garantisce la tutela e la riservatezza degli studenti che abbiano intrapreso il percorso di "rettificazione di attribuzione di sesso" prevedendo la creazione di una carriera "alias" la cui efficacia è strettamente circoscritta al solo ambito dell'Università di Verona. La nuova identità è provvisoria, transitoria e non consolidabile fino al definitivo provvedimento dell'autorità competente.
2. L'attribuzione della carriera "Alias" comporta il rilascio di un secondo badge, utilizzabile come documento di riconoscimento che la studentessa o lo studente deve presentare ogni qualvolta gliene sia fatta richiesta e per poter fruire di alcuni servizi dell'Ateneo (biblioteche e videoteche) e per l'accesso alle strutture universitarie che lo richiedano.
3. Le certificazioni, la proclamazione di laurea e tutte le procedure di gestione carriera della studentessa o dello studente terranno conto del nome legalmente valido in quel momento.

di Verona secondo la legislazione vigente.

2. Nel diploma attestante il conseguimento del titolo, sono riportati i nominativi e le firme, anche riprodotte in forma tipografica o elettronica, del Rettore e del Direttore Generale, la data di conseguimento del titolo, la denominazione del titolo conseguito, la classe, se prevista e la menzione della lode se attribuita.
3. Il diploma è parimenti rilasciato in formato digitale, garantendo integrità e non modificabilità, certezza dell'origine, riservatezza, validità.
4. L'Università di Verona rilascia ai propri laureati in corsi di studio disciplinati dai DD.MM. 509/99 e 270/04 e successive modificazioni una relazione informativa bilingue italiano - inglese denominata supplemento al diploma (Diploma supplement). Tale documento riporta, secondo modelli conformi a standard adottati dai Paesi europei, il curriculum specifico seguito dalla studentessa o dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 38 - Laurea alla memoria e attestato di studi alla memoria

1. La laurea alla memoria viene conferita dal Senato Accademico su proposta del Collegio Didattico a studenti che, avendo completato tutte le attività formative previste dal piano degli studi, siano deceduti prima di sostenere la prova finale.
2. Agli studenti che siano deceduti prima del completamento delle attività previste dal piano degli studi, il Senato Accademico, su proposta del Collegio Didattico, può conferire un attestato alla memoria degli studi compiuti.

TITOLO X - Diritti e doveri della studentessa e dello studente

Art. 39 - Carriera Alias

1. L'Ateneo di Verona garantisce la tutela e la riservatezza degli studenti che abbiano intrapreso il percorso di "rettificazione di attribuzione di sesso" prevedendo la creazione di una carriera "alias" la cui efficacia è strettamente circoscritta al solo ambito dell'Università di Verona. La nuova identità è provvisoria, transitoria e non consolidabile fino al definitivo provvedimento dell'autorità competente.
2. L'attribuzione della carriera "Alias" comporta il rilascio di un secondo badge, utilizzabile come documento di riconoscimento che la studentessa o lo studente deve presentare ogni qualvolta gliene sia fatta richiesta e per poter fruire di alcuni servizi dell'Ateneo (biblioteche e videoteche) e per l'accesso alle strutture universitarie che lo richiedano.
3. Le certificazioni, la proclamazione di laurea e tutte le procedure di gestione carriera della studentessa o dello studente terranno conto del nome legalmente valido in quel momento.

Art. 40 - Deontologia studentesca

1. Gli studenti devono osservare comportamenti improntati alla responsabilità, ovvero rispettosi della dignità propria e altrui nonché del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento e la ricerca.
2. Gli studenti sono tenuti al rispetto delle regole di condotta e delle disposizioni contenute nella normativa nazionale e nel Codice Etico di Ateneo.

Art. 41 - Attività di formazione autogestite, contributi per attività culturali, sportive e ricreative

1. L'Università promuove iniziative ed attività culturali, sportive e ricreative e sostiene le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.
2. Le ulteriori disposizioni in materia sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.

Art. 42 - Conoscenza e informazione

1. Tutte le informazioni didattiche e amministrative riguardanti gli studenti dell'Ateneo sono reperibili su documenti che vengono pubblicati in formato cartaceo o sul sito web con cadenza regolare. Tutte le informazioni riguardanti corsi di studio internazionalizzati sono reperibili anche in lingua inglese.
2. La studentessa o lo studente è tenuto a conoscere i Regolamenti inerenti la didattica e gli altri regolarmente relativi alla carriera universitaria.
3. Il sito web, l'Albo ufficiale dell'Ateneo, la mail istituzionale e gli altri strumenti telematici costituiscono strumenti ufficiali di comunicazione. La studentessa o lo studente è tenuto a consultarli regolarmente.

TITOLO XI - Norme comuni, transitorie e finali**Art. 43 - Norme comuni**

1. Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti è ammesso il ricorso al Rettore. I provvedimenti rettorali sono definitivi.
2. Al fine di favorire l'inserimento in attività lavorative, possono essere consegnati ad enti, aziende pubbliche e private e studi professionali elenchi di studenti e laureati, previo consenso degli interessati.
3. L'Università può chiedere agli studenti la compilazione di questionari, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, al fine di disporre degli elementi necessari per la valutazione dell'attività formativa e dell'efficienza ed efficacia delle attività delle strutture. I dati raccolti vengono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy.

Art. 40 - Deontologia studentesca

1. Gli studenti devono osservare comportamenti improntati alla responsabilità, ovvero rispettosi della dignità propria e altrui nonché del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento e la ricerca.
2. Gli studenti sono tenuti al rispetto delle regole di condotta e delle disposizioni contenute nella normativa nazionale e nel Codice Etico di Ateneo.

Art. 41 - Attività di formazione autogestite, contributi per attività culturali, sportive e ricreative

1. L'Università promuove iniziative ed attività culturali, sportive e ricreative e sostiene le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.
2. Le ulteriori disposizioni in materia sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.

Art. 42 - Conoscenza e informazione

1. Tutte le informazioni didattiche e amministrative riguardanti gli studenti dell'Ateneo sono reperibili su documenti che vengono pubblicati in formato cartaceo o sul sito web con cadenza regolare. Tutte le informazioni riguardanti corsi di studio internazionalizzati sono reperibili anche in lingua inglese.
2. La studentessa o lo studente è tenuto a conoscere i Regolamenti inerenti la didattica e gli altri regolarmente relativi alla carriera universitaria.
3. Il sito web, l'Albo ufficiale dell'Ateneo, la mail istituzionale e gli altri strumenti telematici costituiscono strumenti ufficiali di comunicazione. La studentessa o lo studente è tenuto a consultarli regolarmente.

TITOLO XI - Norme comuni, transitorie e finali**Art. 43 - Norme comuni**

1. Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti è ammesso il ricorso al Rettore. I provvedimenti rettorali sono definitivi.
2. Al fine di favorire l'inserimento in attività lavorative, possono essere consegnati ad enti, aziende pubbliche e private e studi professionali elenchi di studenti e laureati, previo consenso degli interessati.
3. L'Università può chiedere agli studenti la compilazione di questionari, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, al fine di disporre degli elementi necessari per la valutazione dell'attività formativa e dell'efficienza ed efficacia delle attività delle strutture. I dati raccolti vengono

<p>Art. 44 - Efficacia</p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato all'interno del presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa in materia.</p>	<p>trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy.</p> <p>Art. 44 - Efficacia</p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato all'interno del presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa in materia.</p>
--	---